

Accordo contrattuale per l'erogazione delle prestazioni idrotermali
(Approvato con Del. DG n. ____ del __) CIG _____

TRA

L'Azienda USL Toscana nordovest - di seguito denominata ASL, P.I. 02198590503, con sede in Pisa via Cocchi, 7 rappresentata dal Direttore Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Azienda

E

l'Azienda Termale " _____ " con sede in _____, P.I. _____, di seguito denominato Stabilimento Termale, rappresentato da _____ in qualità di, nato a _____ e Residente a _____ C.F. _____ n. _____

PREMESSO

- che gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 prevedono che la Conferenza Stato - Regioni, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale promuova e sancisca intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezinino con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni edelle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- che la Legge 24 ottobre 2000, n.323, di riordino del settore termale, all'art.4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali
- che la richiamata L. 323/2000 dispone che tali accordi divengano efficaci con l'espressione di una intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo n.281/1997;
- che le Regioni e le Province Autonome hanno convenuto, dopo lungo ed approfondito confronto con il Ministero della Salute, con Federterme e con Federalberghi Terme, di procedere al rinnovo dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni sanitarie termali per il triennio 2022-2024;
- che in data 14 settembre 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito intesa ai fini del recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Legge 24 ottobre 2000, n. 323, degli Accordi Nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024 (Rep. Atti n. 188/CSR del 14 settembre 2022);
- che i suddetti Accordi Nazionali stabiliscono le modalità organizzative e gestionali per l'erogazione delle prestazioni termali nell'ambito dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) per il

triennio 2022-2024, perseguendo l'obiettivo della qualificazione sanitaria delle strutture termali, al fine di poter sfruttare tutte le potenzialità e opportunità che il sistema termale italiano può mettere a disposizione sia nel campo della medicina preventiva, sia nei percorsi di cura e riabilitazione;
VISTA la DGR 1269 del 14/11/2022 che ha recepito i testi degli Accordi Nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024;

PREMESSO ALTRESI che è utile sottoscrivere apposito atto di impegno reciproco (contratto) per l'erogazione delle prestazioni idrotermali con gli Stabilimenti presenti sul territorio di questa ASL da far valere per il periodo 2023/2024 con possibilità di proroga fino a nuovo contratto da sottoscrivere a seguito del futuro recepimento da parte della Regione Toscana della prossima intesa sull'Accordo nazionale per il periodo successivo.

Stante quanto sopra, si contratta e si stipula quanto segue:
ART. 1

Lo stabilimento termale è accreditato per l'erogazione delle prestazioni termali ai sensi del decreto RT n. _____ del _____ con scadenza _____
Lo Stabilimento Termale, ai sensi e per gli effetti del presente contratto, è ammesso ad erogare i cicli di cure idrotermali esclusivamente per le prestazioni termali per le quali è accreditato con decreti regionali n. 19744/2022 e 2180/2023 (Balneoterapia singola e fangoterapia) e con il livello tariffario minimo.

Il perfezionamento del presente accordo è subordinato all'integrazione da parte della Regione Toscana del Decreto n. 23492 del 28/11/2022 o comunque ad un nulla osta, nelle more dell'integrazione, all'estensione da parte della medesima Regione delle convenzioni allo stabilimento termale Bernabò;

ART. 2

Lo Stabilimento Termale si impegna ad erogare, alle condizioni appresso indicate e senza pretendere alcun pagamento diretto da parte dei cittadini, fatta eccezione per la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria eventualmente prevista a loro carico dalla Legge, le prestazioni idrotermali di cui al precedente art. 1 a tutti coloro che ne fanno richiesta nei termini delle disposizioni riguardanti l'erogazione delle cure durante il proprio periodo di apertura (1 gennaio – 31 dicembre o diverso periodo di apertura da comunicare all'Azienda USL) e secondo le modalità _____ di _____ cui _____ ai _____ seguenti articoli.

ART. 3

L'accesso allo Stabilimento Termale è subordinato alla presentazione della proposta-richiesta da redigersi su ricettario del S.S.N. dal medico di fiducia dell'interessato (o in modalità elettronica ove e se prevista per tale tipologia di prestazioni), intendendosi con tale ultima dizione, il medico di medicina generale o lo specialista in una delle branche attinenti alle patologie che possono trovare beneficio dalle cure stesse, che abbiano in uso il ricettario regionale. La proposta-richiesta deve indicare:

a) i dati anagrafici del cittadino: nome, cognome , il comune di residenza, il numero di libretto sanitario;

b) la diagnosi, corrispondente ad una delle patologie identificate dal D.M. 15.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni;

c) il correlato numero di prestazioni da erogare; nel caso in cui sia prescritto, senza altra specificazione, "ciclo di cure" si dovrà intendere il numero massimo prescrivibile e cioè n. 12 per fanghi e bagni e n. 24 per le cure inalatorie.

ART. 4

Lo Stabilimento Termale è tenuto a verificare la correttezza e la completezza dei dati trascritti sulla prescrizione-proposta e ad integrare le informazioni ivi reperibili con altre informazioni previste dal S.S.N..

In quest'ottica, unitamente ai documenti per la liquidazione delle prestazioni effettuate, dovranno essere forniti i dati mediante tracciato così come specificato nei Flussi D.O.C.. della Regione Toscana già in possesso dell'Istituto Termale. La Struttura si impegna alla regolare alimentazione, compilazione, trasmissione, con cadenza mensile, dei flussi informativi previsti da Regione Toscana per tutte le prestazioni erogate. Le prestazioni che non risulteranno correttamente inserite nei flussi (SPT), non permettendo il controllo, non potranno essere liquidate. I tracciati usati dovranno essere esclusivamente quelli a standard regionale, pena il non riconoscimento delle prestazioni erogate. L'istituto prende atto che l'Azienda non procederà al pagamento, ovvero provvederà al recupero, degli importi eventualmente già erogati all'istituto per prestazioni erogate ai non residenti che non siano state ammesse a compensazione da parte della Regione Toscana. Il termine ultimo entro il quale i flussi devono essere corretti e spediti con le opportune modifiche è il _____ del mese di _____ dell'anno successivo a quello di competenza.

Ogni eventuale modifica dei flussi D.O.C. disposta dalla Regione Toscana deve essere recepita come adeguamento.

ART. 5

Ai sensi della normativa vigente e per garantire il livello minimo di assistenza termale, ciascun assistito ha diritto di usufruire, con oneri a carico del S.S.N., di un solo specifico ciclo di cure termali nell'arco dell'anno. Fanno eccezione le c.d. categorie protette di cui all'art. 57 della Legge 833/78 che possono fruire, nel corso dell'anno, di un ulteriore ciclo di cure specifico, connesso alla patologia che ha determinato il riconoscimento dell'invalidità. Si richiama altresì quanto previsto dal punto 4 dell'intesa Stato Regione 2022/2024 "secondo ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale per invalidi civili".

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, i soggetti interessati sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione-proposta e sotto la propria responsabilità, che, nell'anno solare in corso, non hanno usufruito di altro specifico ciclo di cure termali

connesso alla patologia, con oneri a carico del S.S.N., oppure di appartenere alle categorie protette ex. art. 57 Legge 833/78. La struttura termale, all'atto di accettazione dell'assistito, dovrà verificare che la proposta-richiesta rechi la suddetta dichiarazione. Inoltre, sempre la struttura termale, dovrà verificare la posizione nei riguardi della compartecipazione alla spesa sanitaria. Nel caso in cui il cittadino intenda far valere il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket, questa dovrà essere stata segnalata sulla proposta-richiesta dal medico prescrittore secondo gli accordi intercorsi con gli Uffici dell'Azienda addetti.

ART. 6

All'atto dell'accoglimento dell'assistito allo Stabilimento Termale il Direttore Sanitario, o altro medico incaricato, compila la relativa cartella clinica, previa accurata visita medica volta ad accettare eventuali controindicazioni cliniche alle cure ad individuare qualità, tempi e modalità delle somministrazioni prescritte.

ART. 7

Le tariffe da applicare sono quelle del livello tariffario minimo secondo gli Accordi stipulati con le rappresentanze degli Stabilimenti Termali. Tali tariffe sono da applicare al netto, nei casi in cui è prevista, della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria di cui all'art. 2, direttamente corrisposta dai curandi e si intendono fisse ed immutabili per tutto il periodo di validità assegnato dall'Accordo tra la Regione e la rappresentanza degli Stabilimenti Termali, fatte salve diverse e successive disposizioni nazionali o regionali.

L'ASL non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati dallo Stabilimento Termale in difformità od oltre i limiti del livello delle prestazioni di cui all'Accordo sopra citato.

ART. 8

Per il periodo 2023/2024 è determinato il tetto massimo economico annuo per prestazioni erogate a pazienti residenti nell'ambito territoriale della USL Toscana Nord Ovest come da allegato che costituisce parte integrante del presente atto. All'inizio di ciascun anno successivo, e sino all'applicazione del successivo accordo, l'azienda procederà a confermare o modificare il tetti massimi di spesa. L'azienda non procederà al pagamento di prestazioni erogate in deroga ai tetti come sopra definiti.

ART.9

La fattura del dovuto dovrà essere inviata all'Azienda in modalità elettronica e comunque conforme alla normativa vigente con l'indicazione del relativo CIG. Dovrà essere emessa separata fattura per le prestazioni erogate ai pazienti residenti in Regione Toscana e per quelle erogate a pazienti residenti fuori dalla Regione Toscana. Contestualmente dovrà essere

inviata la documentazione relativa , anche essa separata per Residenti e non residenti in regione Toscana , nonché una copia cartacea delle fatture da inviare alla U.O.C. per uso amministrativo che provvede ai controlli e verifiche del caso. A seguito di esito positivo della verifica effettuata, l'azienda predisporrà il pagamento entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture. Le parti convengono che qualora emergano differenze tra quanto fatturato dallo Stabilimento Termale e quanto emerso dai controlli, ove reso noto oltre i 60 giorni dalla fatturazione, saranno regolati attraverso l'emissione di fatture integrative o di note di credito che saranno compensate e/o stornate nelle forme di legge. Dalla fatturazione dovrà emergere chiaramente la somma introitata a titolo di ticket, di compartecipazione o qualsiasi altro contributo previsto dalle vigenti disposizioni

ART. 10

Lo stabilimento termale, su richiesta dell'azienda, in relazione al progetto Regionale "fascicolo sanitario elettronico", è tenuto alla corretta registrazione dei dati relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione, tenendo conto che i dati digitali, nell'ambito del progetto citato, saranno progressivamente messi a disposizione dell'utente interessato e per tramite di quest'ultimo di altri professionisti sanitari, nel rispetto della normativa sulla privacy. La Accreditato s'impegna ad allineare le modalità di gestione dei propri dati di attività secondo le specifiche che saranno concordate con l'Azienda al fine di garantire l'allineamento con i requisiti previsti dal citato progetto regionale "fascicolo sanitario elettronico".

ART. 11

1. La Azienda USL è titolare del trattamento dei dati ai sensi delle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) per quanto riguarda le prestazioni oggetto del presente accordo. La Struttura termale è individuata come Responsabile Esterno del trattamento dei dati, nominata con apposito atto giuridico che specifica le finalità perseguite, la tipologia dei dati, la durata e la modalità del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento. Il personale della Struttura termale è autorizzato al trattamento e deve attenersi a quanto esplicitato nell'atto giuridico garantendo l'osservanza dei principi di riservatezza in ordine alle notizie eventualmente acquisite nell'esecuzione delle attività, nonché l'osservanza della riservatezza circa i dati sanitari degli assistiti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), nonché delle disposizioni emesse in materia dal garante per la protezione dei dati personali.

2. La struttura termale nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e quanto altro disposto dalla Azienda USL in materia di protezione dei dati personali. L'Azienda

USL, in qualità di soggetto titolare, può procedere ad ogni attività diretta a verificare l'effettiva adozione delle misure di sicurezza.

3. La Struttura termale è altresì tenuta ad informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

4. In ogni caso la Struttura termale si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda, senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura medesima.

ART. 12

Lo Stabilimento Termale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.. Qualora l'istituto non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al Contratto in essere, lo stesso si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La USL Toscana nordovest verifica in occasione di ogni pagamento all'Istituto e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Lo Stabilimento termale infine garantisce che il proprio sistema di fatturazione rispetta quanto previsto dal decreto 3 aprile 2014 n.55;

Lo Stabilimento termale si impegna al rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;

ART. 13

Lo Stabilimento Termale solleva l'ASL da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura causati ai curandi, sia in dipendenza delle cure praticate che per altre cause comunque riferibili alla fruizione delle stesse. L'ASL ha facoltà di effettuare tutti i sopralluoghi ritenuti necessari nell'ambito dello Stabilimento Termale e di controlli sulle prestazioni convenzionali. Pari facoltà spetta all'Amministrazione Regionale Toscana.

ART. 14

Lo Stabilimento Termale ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente rapporto nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Lo Stabilimento termale s'impegna a non utilizzare personale incompatibile (anche ai fini della normativa sul pantouflage) e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti in ogni modo operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi.

Lo stabilimento termale si impegna, con cadenza annuale, a comunicare i nominativi del personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura ed comunicare altresì qualsiasi successiva variazione;

ART. 15

Il presente atto ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2024. Il medesimo può essere prorogato nel limite della validità dell'Intesa recepita con DGRT 1269/2022 e fino all'applicazione della successiva intesa;

ART. 16

Ove si verificassero, da parte dello stabilimento termale, inadempienze gravi rispetto agli impegni assunti con il presente atto, la Direzione dell'Azienda procederà ex art. 1454 cc ad intimare a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC l'esatto adempimento entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento, decorso inutilmente tale termine il contratto si intenderà senz'altro risolto. L'inosservanza di quanto stabilito agli art. 13 comporta la sospensione della liquidazione.

Art. 17

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della Convenzione e/o degli allegati, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle leggi ed ai regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia. Ogni successiva modifica intervenuta a seguito di disposizioni di legge o regolamentari a livello nazionale o regionale si intende direttamente applicabile al presente contratto

Art. 19

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono a carico dell'istituto termale.

ART. 20

L'istituto dichiara di aver preso visione del codice etico della USL Toscana nord ovest approvato con determinazione n. del e s.m.i., di accettarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

ART. 21

L'istituto è consapevole, accetta ed autorizza l'azienda alla pubblicazione integrale del presente contratto e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza della USL Toscana nordovest nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza
Letto, approvato e sottoscritto

Per _____ il _____ Direttore Generale

per le “Terme _____.” – Stabilimento di
Il Legale rappresentante

Per espressa accettazione degli art. 1.2.3.4.5.7.8.11.12.14.16
per le “Terme _____.” – Stabilimento di
Il Legale rappresentante

Imposta di bollo assolta in modo virtuale su autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Pisa n. 2015/60384

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 06/03/2023 17:45:37

IMPRONTA: 33373236393732373430333632353265313561303735336430303265373037623438366666353733